	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 1018/AMB del 02/05/2016 STINQ -UD/AIA/79

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 1186 del 14 maggio 2012, relativa all'esercizio dell'installazione dell'Az. Agr. Cecchetto Angelo, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Codroipo (UD).

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999";

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art.

92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1186 del 14 maggio 2012, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto dell'AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Carlino (UD), via Marano, 50, identificata dal codice fiscale CCC NGL 65M22 L840B, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Codroipo (UD), Strada Armentarezza, frazione Zompicchia, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte seconda, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot. n. 19080 del 10 giugno 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente in data 10 giugno 2015, con protocollo n. 15879, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha inviato il Rapporto conclusivo della attività di controllo ordinario per l'anno 2015, nel quale, tra l'altro:

1) vengono evidenziate le seguenti non conformità:

- a) non è stato predisposto il Piano di monitoraggio acque, entro i termini previsti nell'Allegato B al decreto n. 1186/2012;
- b) non è stato predisposto il Piano di monitoraggio del rumore diurno, notturno, entro i termini previsti nell'Allegato B al decreto n. 1186/2012;
- c) non è stata trasmessa una valutazione dell'impatto olfattivo, entro i termini previsti nell'Allegato B al decreto n. 1186/2012;

2) vengono proposte le seguenti modifiche all'autorizzazione integrata ambientale:

- a) eliminare la prescrizione di cui all'allegato B al decreto n. 1186/2012, relativa alla gestione delle carcasse di animali morti poiché confligge con le normative vigenti (2° comma, articolo 185 del decreto legislativo 152/2006);
- b) eliminare la prescrizione di cui all'allegato B al decreto n. 1186/2012, relativa ai sistemi di filtrazione ed abbattimento del materiale polverulento in quanto inapplicabile e in contrasto con le BAT di settore;

Vista la nota datata 11 novembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 38393, con la quale ARPA SOS Dipartimento di Udine, in relazione alle controdeduzioni relative alle non conformità segnalate, espresse dal Gestore con nota di PEC datata 3 luglio 2015, ha formulato le seguenti proposte:

1) eliminare la prescrizione indicata nell'Allegato B al decreto n. 1186/2012, relativa alla *predisposizione e attuazione di un piano di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee e superficiali (canali e rogge) nell'intorno dell'insediamento, per una verifica della assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica*, in quanto, nel corso dei sopralluoghi effettuati, non sono state rilevate particolari criticità tali da giustificare uno specifico monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali e sono state, pertanto, ritenute sufficienti a garantire la tutela dei corpi idrici, le normali misure precauzionali per la gestione degli effluenti previste nel CBPA, nel Dm 7 aprile 2006 e nel decreto del Presidente della Regione n. 03/Pres. dell'11 gennaio 2013;

2) eliminare la prescrizione indicata nell'Allegato B al decreto n. 1186/2012, relativa alla *attivazione di una campagna di monitoraggio del rumore diurno, notturno nel periodo estivo, relativo all'intero complesso aziendale, con estrattori per la ventilazione funzionanti*, in quanto essendo gli stabulari dotati di ventilatori elicoidali ad attivazione controllata, la necessità di un monitoraggio del rumore nel sito appare non giustificabile, tenuto conto anche della presenza di fonti limitrofe di ben maggiore importanza;

3) sostituire, riformulandola, la prescrizione indicata nell'Allegato B al decreto n. 1186/2012, relativa alla *redazione di una valutazione sull'impatto olfattivo*, tenuto conto che nell'allevamento vengono adottati alcuni accorgimenti atti a ridurre le emissioni odorogene (alimentazione a fasi, mantenimento della lettiera asciutta, ...), che nel corso dei sopralluoghi effettuati si è potuto appurare che l'odore degli effluenti era percepibile solo nelle immediate vicinanze degli stabulari e che non sono pervenute, da parte della popolazione residente nelle aree limitrofe, segnalazioni/denunce relative al disturbo recato da emissioni maleodoranti;

Considerato che la prescrizione relativa alla redazione, da parte del Gestore, di una valutazione sull'impatto olfattivo, è già presente nel "Piano di Monitoraggio e Controllo", "Attività a carico del Gestore", "Odori" di cui all'Allegato C, al decreto n. 1186/2012;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1186 del 14 maggio 2012, consistente:

- 1) nell'eliminazione dall'Allegato B, al decreto n. 1186/2012, delle prescrizioni relative alla gestione delle carcasse animali, ai sistemi di filtrazione ed abbattimento del materiale polverulento, alla predisposizione piano di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee e superficiali, alla campagna di monitoraggio del rumore e alla valutazione sull'impatto olfattivo;
- 2) nella riformulazione della prescrizione contenuta nell'Allegato C al decreto n. 1186/2012, relativa all'effettuazione di misure e/o stime delle unità odorogene, in caso di disturbi causati da cattivi odori;

DECRETA

1. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1186 del 14 maggio 2012, rilasciata a favore dell'AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO con sede legale nel Comune di Carlino (UD), via Marano, 50, identificata dal codice fiscale CCC NGL 65M22 L840B, relativamente all'installazione di cui al punto 6.6, lettera a),

dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Codroipo (UD), Strada Armentarezza, frazione Zompicchia.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Gli Allegati B e C, al decreto n. 1186 del 14 maggio 2012, vengono sostituiti dagli Allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 1186/2012.

2. Copia del presente decreto è trasmessa all'Az. Agr. Cecchetto Angelo, al Comune di Codroipo (UD), alla Provincia di Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO B

La capacità produttiva massima per ciclo prevista dall'allevamento è di 100.000 posti pollame.

Il Gestore dell'impianto deve rispettare le prescrizioni di seguito indicate:

- 1)** lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare quanto previsto dalla Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) con riferimento alle distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente;
- 2)** l'Azienda deve rendere e mantenere accessibile lo scarico, per il campionamento da parte dell'Autorità competente al controllo, nel punto assunto per la misurazione (pozzetto di prelievo);
- 3)** lo scarico, se dotato di impianto di trattamento delle acque reflue, non deve superare, anche temporaneamente, i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- 4)** l'Azienda deve effettuare la pulizia dei manufatti, ovvero l'estrazione del fango e della crosta, almeno da una a quattro volte l'anno, al fine di garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti;
- 5)** l'Azienda deve comunicare ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto, sia dell'insediamento che delle condotte di scarico e/o manufatti;
- 6)** il trattamento depurativo dei reflui deve essere garantito da apposita vasca inhoff;
- 7)** le vasche di trattamento devono essere opportunamente dimensionate in relazione al numero massimo degli utenti insediabili;
- 8)** l'Azienda deve rispettare il Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999;
- 9)** l'Azienda deve effettuare la gestione delle attività lavorative e degli impianti con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
- 10)** l'Azienda deve asportare la lettiera alla fine di ogni ciclo produttivo;
- 11)** i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- 12)** la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni deve essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate, entro 12 mesi, di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio nell'apposita vasca;
- 13)** in considerazione del passaggio di mezzi pesanti da e per l'allevamento, l'Azienda deve effettuare la manutenzione periodica della strada non asfaltata denominata Armentarezza (sistemazione buche ed inghiaimento).

Il Gestore dell'impianto adempie, entro 12 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione integrata ambientale, alle seguenti prescrizioni:

- 1)** i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola;
- 2)** l'Azienda deve dotare l'allevamento di vasche per la raccolta delle acque di lavaggio dei capannoni e delle attrezzature;
- 3)** l'Azienda deve effettuare lo stoccaggio del materiale palabile o in ricoveri coperti, con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione o, per accumuli temporanei in campo, con posizionamento del cumulo lontano da ricettori come corsi d'acqua, in cui il percolato potrebbe entrare, e da abitazioni civili.
- 4)** l'Azienda deve realizzare sui perimetri della proprietà delle fasce verdi di mitigazione dell'impianto con piantumazioni di siepi e alberature in accordo con il Comune di Codroipo;
- 5)** le siepi e i mascheramenti devono essere attuati con specie vegetali a pronto effetto;

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 a.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiere, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il Gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Az. Agr. Cecchetto Angelo	Cecchetto Angelo
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il Gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche. Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			

1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

Odori

In presenza di conclamati disturbi causati da cattivi odori, il Gestore deve effettuare, a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di individuare le sorgenti emissive e di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

Il Gestore deve monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3, esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO


Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, nell'art. 3, della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nel


Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo la tabella 4

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; (2)	3

⁽²⁾ Arpa comunicherà al Gestore entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire al Gestore stesso di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1186

STINQ - UD/AIA/79

D.Lgs. n. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006.

Ditta AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato d.lgs. 59/2005, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV al d.lgs. medesimo, delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006)";

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della

delibera stessa;

Visto il Decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2007, n. 243 . – Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

Visto il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della regione 27 ottobre 2008, n. 295/Pres (Approvazione del Programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo;

Vista la Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2009, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), al cui articolo 3 vengono stabilite disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2924 del 22 dicembre 2009, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al D.M. 24 aprile 2008;

Visto il Permesso di costruire del Comune di Codroipo n. 2007/335 del 20 maggio 2008, con il quale alla Ditta Cecchetto Angelo è stato permesso di eseguire i lavori relativi alla nuova costruzione di edificio destinato a residenza e ricovero attrezzi in funzione della conduzione di fondo agricolo sito in Strada Armentarezza, frazione Zompicchia, che costituisce anche autorizzazione allo scarico al suolo delle acque reflue domestiche del fabbricato;

Visto il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1454 del 20 luglio 2006, con il quale è stato stabilito, per l'attività di allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato I, al d.lgs. 59/2005, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando la data del 31 marzo 2007 per tale incombente;

Vista la domanda del 30 marzo 2007, con la quale la Ditta AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO, con sede legale in Comune di Carlino (UD), via Bosco Bando, 14, ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs. 59/2005, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al

punto 6.6, lettera a), dell'Allegato I, al d.lgs. 59/2005, sito in Comune di Codroipo (UD), Strada Armentarezza, frazione Zompicchia;

Vista la nota prot. n. ALP.10-26079-UD/AIA/79 del 22 agosto 2007, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

Vista la nota prot. ALP.10-26097-UD/AIA/79 del 22 agosto 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Codroipo (UD), alla Provincia di Udine – Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", tutta la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 7 settembre 2007, dell'annuncio previsto all'art. 5, comma 7 del d.lgs. 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del d.lgs. 59/2005;

Atteso che con nota datata 11 dicembre 2008 la Ditta ha trasmesso la dichiarazione del Gestore dell'impianto asseverata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Palmanova e la quietanza riguardante il pagamento dell'attività istruttoria;

Visto il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 4 febbraio 2009;

Viste le note prot. n. 993/2009/TS/GRI/107 del 26 gennaio 2009, prot. n. 2905 del 2 febbraio 2009 e prot. n. 2009/16358 del 4 febbraio 2009, presentate in sede di Conferenza di servizi, con le quali rispettivamente, ARPA VG, Comune di Codroipo e Provincia di Udine hanno presentato la Relazione istruttoria di competenza e chiesto integrazioni documentali;

Vista la nota prot. ALP.10-3925-UD/AIA/79 del 6 febbraio 2009, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Codroipo (UD), alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO Centrale Friuli e alla Ditta copia del Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi del 4 febbraio 2009 e copia delle note di richiesta integrazioni presentate in tale sede;
- chiesto alla Ditta di trasmettere la documentazione integrativa, in numero di 7 copie, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento del Verbale della Conferenza di servizi;

Vista la nota del 3 giugno 2009, con la quale la Ditta ha chiesto:

- una proroga, fino al 30 settembre 2009, per l'invio della documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;
- una sospensione del procedimento di AIA, fino al 30 novembre 2009, in attesa del pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale riguardo il ricorso presentato dalla Ditta avverso il decreto Pres. Reg. n. 0295/Pres./2008 (Inquinamento da nitrati di origine agricola per aziende localizzate in zone vulnerabili);

Vista la nota prot. n. ALP.10-17325-UD/AIA/79 del 25 giugno 2009, con la quale il Servizio competente ha concesso alla Ditta la proroga, al 30 settembre 2009, per l'invio della documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota del 27 settembre 2009, con la quale la Ditta ha fornito la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di servizi svoltasi in data 4

febbraio 2009;

Preso atto che in data 7 ottobre 2009, la Ditta ha fornito ulteriore documentazione integrativa;

Vista la nota prot. n. ALP.10-28672-UD/AIA/79 del 13 ottobre 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Codroipo (UD), alla Provincia di Udine, e ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e al CAFC S.p.A., le integrazioni documentali di cui alla nota della Ditta pervenuta in data 7 ottobre 2009;

Preso atto che con nota del 29 novembre 2009, la Ditta ha presentato ulteriore documentazione integrativa;

Vista la nota prot. ALP.10-41606-UD/AIA/79 del 11 dicembre 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Codroipo (UD), alla Provincia di Udine, e ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e al CAFC S.p.A., le integrazioni documentali di cui alla nota della Ditta del 29 novembre 2009;

Vista la nota prot. n. 2492/2010/SA/PA/12 del 19 marzo 2010, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine, valutata la documentazione e le integrazioni presentate dalla Ditta, ha formulato delle osservazioni;

Vista la nota prot. n. ALP.10-46759-UD/AIA/79 del 28 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso, sotto forma di bozza, al Comune di Codroipo, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", il provvedimento autorizzativo di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- chiesto agli Enti coinvolti di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota medesima, eventuali osservazioni in merito;

Preso atto della nota prot. 18655 dd. 3 agosto 2010 con la quale il Comune di Codroipo ha inviato il parere sulla bozza del decreto autorizzativo comunicando il proprio dissenso al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto il numero degli animali presente in azienda è superiore a quello autorizzato con le concessioni edilizie n. 14/88 e n. 18/90;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

Considerato che l'art. 5, comma 10 del d.lgs. 59/2005 prevede per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Vista la nota del 31 ottobre 2011, con la quale la Ditta ha presentato la relazione tecnica contenente i parametri per la determinazione del peso vivo allevabile in azienda, giustificando il numero maggiore di polli presenti in azienda, rispetto a quelli autorizzati con concessione edilizia 18/90, col fatto che si è passati da un allevamento che prevedeva il "pollo pesante" di peso medio vivo di 2,6 kg/capo e peso finale di 4,7 kg/capo, ad un "pollo leggero" del peso vivo medio inferiore ai 2,6 kg/capo e peso finale di 3,3 kg/capo;

Vista la nota prot. n. 24802 del 18 novembre 2011, con la quale il Comune di Codroipo ha inviato all'Azienda per i Servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", la Relazione tecnica presentata dalla Società con la citata nota del 31 ottobre 2011, chiedendo all'ASS stessa di esprimere il proprio parere sulla correttezza delle conclusioni relative alla attuale diminuzione del peso vivo allevato rispetto a quanto autorizzato con concessione edilizia n. 14/88 e con concessione edilizia n. 18/90;

Preso atto della nota prot. n. 95607/DD4 del 21 dicembre 2011, con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", in risposta a quanto richiesto dal Comune di Codroipo con la citata nota del 18 novembre 2011, ha comunicato quanto segue:

- in riferimento alla richiesta del Comune di Codroipo e alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne) l'articolo 3, comma 2, stabilisce che la densità massima di allevamento in ogni capannone di uno stabilimento avicolo di polli da carne "boiler", non deve superare in alcun momento 33 Kg/m^2 (Kg di peso vivo / m^2 superficie capacità di lettiera), se vengono rispettate le disposizioni di cui all'Allegato I del decreto legislativo medesimo. L'articolo 3, comma 3, permette, in deroga al comma 2, la concessione dell'aumento della densità massima dell'allevamento in ogni capannone in qualsiasi momento fino a 39 Kg/m^2 (Kg di peso vivo / m^2 superficie capacità di lettiera);

- tale aumento di densità massima di allevamento può essere concessa solo dall' autorità sanitaria territorialmente competente per territorio presentando in questo caso la richiesta assieme alla documentazione prevista al seguente indirizzo: A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" — servizi veterinari — area A-C Sanità Animale, via Chiusaforte n. 2 - 33100 Udine dichiarando di rispettare i requisiti previsti anche dall' Allegato 11 del D.Lgs. 181/2010 oltre a quelli dell' Allegato I;

- dal punto di vista ambientale va tenuto conto che nelle linee guida per il calcolo delle distanze dall'abitato per i nuovi allevamenti di carattere intensivo, definite dallo scrivente Dipartimento e adottate nelle norme di attuazione di molti P.R.G.C., si considerano i polli da carne a 57 giorni (peso max. 2,8 Kg, peso medio 2,0 kg); per tutti gli altri avicoli si deve rapportare il peso vivo medio per ciclo con quelli dei polli da carne a 57 giorni. Per i polli da carne a 42 gg. ad esempio il peso max. è di 2,0 kg, il peso medio 1,5 kg. (Allegato r. 4 delle "Distanze dall'abitato per gli insediamenti a carattere intensivo data aggiornamento 17.07.2006);

- le emissioni di odori molesti (a parità di specie allevata) dipendono principalmente dagli effluenti zootecnici prodotti e dalle caratteristiche costruttive dell'allevamento e dei sistemi di accolta e stoccaggio degli effluenti. Gli effluenti prodotti sono correlati prevalentemente al peso vivo totale degli animali allevati! come è evidente anche nelle stime riportate nel DPR FVG 27 ottobre 2008, n. 0295/Pres: per i polli da carne a terra con uso di lettiera (numero cicli/anno 4/5 con un peso vivo medio per capo di 1 kg. è

stimata la produzione di 1,2 m3 di liquame e 18,7 m3 di letame (o pollina) per tonnellata di peso vivo all'anno. Le distanze minime dall'abitato definite dalle linee guida del Dipartimento possono poi essere ridotte qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori, siano tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l'abitato;

- la verifica di ciò può essere effettuata se necessario con indagini olfattometriche (con simulazioni della dispersione degli odori), indagini che in alcuni procedimenti AIA sono state effettuate. Le tecniche sopracitate, sono in pratica quelle già adottate come Migliori tecniche disponibili nelle Autorizzazioni Ambientali Integrate;

- si precisa che lo scrivente Servizio non si è espresso (almeno da quando vengono utilizzate le linee guida sulle distanze minime dall'abitato, dato che l'ultimo progetto risale al 1990 - pratica 18/90) sulla realizzazione dell'allevamento in oggetto, sul numero di capi autorizzato, né sulle distanze dello stesso da zone residenziali o case isolate. Per le considerazioni riportate nei paragrafi precedenti, tenuto conto che il peso vivo totale dichiarato in relazione è significativamente ridotto, e che nell'ambito della procedura AIA dovranno essere adottate nell'allevamento le migliori tecniche disponibili, non si hanno allo stato attuale particolari osservazioni da fare;

Preso atto della nota prot. n. 27066 del 23 dicembre 2011, con la quale il Comune di Codroipo ha comunicato che:

- con riferimento alla relazione predisposta a cura dell'Azienda Agricola Cecchetto Angelo, già inviata con municipale prot. 24802 del 18.11.2011, in merito alla determinazione del peso vivo allevabile dell'allevamento di cui all'oggetto, è emerso, da controlli effettuati sulla concessione edilizia n. 14/88 del 09.11.1988 e sulla concessione edilizia n. 18/90 del 08.06.1990, che il numero autorizzato dei capi allevabili complessivamente nei cinque capannoni, di complessivi mq. 5451,05, è pari a 47.830;

- per quanto attiene alla determinazione del peso vivo allevabile si dovrà far riferimento alle considerazioni espresse nel parere prot. 95607/DD4 del 21.12.2011 dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli;

- per quanto riguarda il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si esprime l'assenso a condizione che vengano rispettati il numero complessivo dei capi allevabili autorizzati dal Comune di Codroipo ed il recepimento, nell'atto autorizzativo, delle prescrizioni indicate dall'Amministrazione Comunale di Codroipo in sede della prima conferenza dei servizi, tenuta in data 4 febbraio 2009, con municipale prot. 2905 del 2 febbraio 2009;

Vista la delibera della Giunta del Comune di Codroipo (UD), n. 64 del 26 marzo 2012, con la quale è stato espresso parere favorevole, con prescrizioni, per quanto di competenza, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, sito in Comune di Codroipo (UD), Strada Armentarezza, frazione Zompicchia, richiesta dalla Ditta Az. Agr. Cecchetto Angelo;

Preso atto che la sede legale della Ditta è stata trasferita da via Bosco Bando, 14 a via Marano, 50, nell'ambito del Comune di Carlino (UD);

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni

delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di Codroipo (UD), Strada Armentarezza, frazione Zompicchia, da parte della Ditta AZ. AGR. CECCHETTO ANGELO, con sede legale in Comune di Carlino (UD), via Marano, 50.

Art. 2 - La presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, limitatamente alla parte relativa all'autorizzazione allo scarico al suolo delle acque reflue domestiche del fabbricato, il Permesso di costruire del Comune di Codroipo n. 2007/335 del 20 maggio 2008.

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 è fissata in 10 (anni) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Ditta applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**Allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - La Ditta adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 6 - Per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve applicare quanto previsto dal d.lgs. 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Ditta, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di

prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Ditta provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 15 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente,

anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.


Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **14 MAG. 2012**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Bottrig, Pierpaolo Gubertini



ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.



ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE ¹	NOTE	
Buone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	APPLICATA	
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	APPLICATA	
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	NON PERTINENTE	NON SI PRODUCONO EMISSIONI PERICOLOSE-PRESENTE PIANO AUTOCONTROLLO SALMONELLA
		Programma di manutenzione degli impianti	APPLICATA	
		Interventi sulle strutture di servizio	APPLICATA	
		Pianificazione delle attività	APPLICATA	

¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	NON PERTINENTE	PULIZIA CON SPAZZOLATURA MECCANICA
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	APPLICATA	
		Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	APPLICATA	
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	APPLICATA	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	APPLICATA	
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	NON PERTINENTE	ASSENZA DI CISTERNE
		Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	APPLICATA	

	1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	APPLICATA	
		Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	APPLICATA	
		Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	APPLICATA	
		Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	APPLICATA	
		Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	NON PERTINENTE	SISTEMA DI CONTROLLO DEI PARAMETRI AMBIENTALI COMPUTERIZZATO
		Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	APPLICATA	
		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	APPLICATA	
		Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	APPLICATA	
		Adozione di programmi luce	APPLICATA	

		Utilizzo di lampade a fluorescenza	NON APPLICATA	
		Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	APPLICATA	
	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	APPLICATA	
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	APPLICATA	
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti	APPLICATA	
		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	APPLICATA	
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	APPLICATA	

2. Tecniche nutrizionali come BAT	2.1 Alimentazione per fasi	APPLICATA	
	2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire una ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali	APPLICATA	
	2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	APPLICATA	
	2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	APPLICATA	
	2.5 Integrazione della dieta con altri additivi	4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	NON APPLICATA
3. Migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri 4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	APPLICATA	
5. BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti			

6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	6.1.1 Stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche	APPLICATA	NO COPERTURA – PRESENZA VASCA, RACCOLTA ACQUA DI PERCOLAZIONE CONCIMAIA
	6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione	APPLICATA	STALLA STABILAZIONE BROILERS
	6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	APPLICATA	IN CASO DI NECESSITA'
	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	
	6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	APPLICATA	
	6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	APPLICATA	
	6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME

7. BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON PERTINENTE	ASSENZA DI LIQUAME
	7.1.6 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	APPLICATA	

ALLEGATO B

Il Gestore dell'impianto deve rispettare quanto prescritto in seguito:

- lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare quanto previsto dalla Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) con riferimento alle distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente;
- la Ditta deve rendere e mantenere accessibile lo scarico, per il campionamento da parte dell'Autorità competente al controllo, nel punto assunto per la misurazione (pozzetto di prelievo);
- lo scarico, se dotato di impianto di trattamento delle acque reflue, non deve superare, anche temporaneamente, i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- la Ditta deve effettuare la pulizia dei manufatti, ovvero l'estrazione del fango e della crosta, almeno da una a quattro volte l'anno, al fine di garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti;
- la Ditta deve comunicare ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto, sia dell'insediamento che delle condotte di scarico e/o manufatti;
- il trattamento depurativo dei reflui deve essere garantito da apposita vasca inhoff;
- le vasche di trattamento devono essere opportunamente dimensionate in relazione al numero massimo degli utenti insediabili;
- la Ditta deve rispettare il Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999;
- la Ditta deve effettuare la gestione delle attività lavorative e degli impianti con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
- la Ditta deve asportare la lettiera alla fine di ogni ciclo produttivo;
- i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni deve essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate, entro 12 mesi, di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio nell'apposita vasca;
- quanto indicato per i rifiuti si applica anche alle carcasse degli animali morti che, benché gestite in conformità al Reg. CE n. 1774/2002, sono sottoposte alla disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06;
- in considerazione del passaggio di mezzi pesanti da e per l'allevamento, la Ditta deve effettuare la manutenzione periodica della strada non asfaltata denominata Armentarezza (sistemazione buche ed inghiaimento).

Il gestore dell'impianto deve, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, adempiere alle seguenti prescrizioni:

- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola;
- la Ditta deve dotare l'allevamento di vasche per la raccolta delle acque di lavaggio dei capannoni e delle attrezzature;
- la Ditta deve effettuare lo stoccaggio del materiale palabile o in ricoveri coperti, con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione o, per accumuli temporanei in campo, con posizionamento del cumulo lontano da ricettori come corsi d'acqua, in cui il percolato potrebbe entrare, e da abitazioni civili.
- la Ditta deve predisporre e attuare, in accordo con l'Amministrazione Comunale di Codroipo e sentito il locale dipartimento ARPA, un piano di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee e superficiali (canali e rogge) nell'intorno dell'insediamento, per una verifica della assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica;
- la Ditta deve attivare una campagna di monitoraggio del rumore diurno, notturno nel periodo estivo, relativo all'intero complesso aziendale, con estrattori per la ventilazione funzionanti; le modalità di esecuzione devono essere sottoposte per la validazione al locale dipartimento di ARPA;
- la Ditta deve realizzare sui perimetri della proprietà delle fasce verdi di mitigazione dell'impianto con piantumazioni di siepi e alberature in accordo con il Comune di Codroipo;
- le siepi e i mascheramenti devono essere attuati con specie vegetali a pronto effetto;

- la Ditta Azienda Agricola Cecchetto Angelo deve redigere e trasmettere alla Regione, in numero di 6 copie, una valutazione sull'impatto olfattivo;
- la Ditta deve installare sistemi di filtrazione ed abbattimento del materiale polverulento anche al fine di evitare odori, tenendo conto che l'impianto è ubicato a monte del centro abitato di Zompicchia – circa mt. 600 dalle zone residenziali (C DGR Comune);



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 a.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Az. Agr. Cecchetto Angelo	Cecchetto Angelo
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			

1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo


ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nel

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo la tabella 4

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	<ul style="list-style-type: none"> - un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; (2) 	3

(2) Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.





PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

CECCHIETTO ANGELO

69,79

AZIENDA AGRICOLA

SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE (S.A.U.)

SUPERFICIE AZIENDALE RIPARTITA IN ZONE A SECONDA DELLE CONDIZIONI PEDOLOGICHE:

AREA PEDOClimATICA	S.A.U. (ha)	% S.A.U.	ID
ZONA VULNERABILE - ALTA FERTILITÀ - IRRIGUO			Z1
ZONA VULNERABILE - BASSA FERTILITÀ - IRRIGUO	55,15	79%	Z2
ZONA NON VULNERABILE - ALTA FERTILITÀ - IRRIGUO			Z3
ZONA NON VULNERABILE - BASSA FERTILITÀ - IRRIGUO	14,61	21%	Z4
ZONA VULNERABILE - ALTA FERTILITÀ - NON IRRIGUO			Z5
ZONA VULNERABILE - BASSA FERTILITÀ - NON IRRIGUO			Z6
ZONA NON VULNERABILE - ALTA FERTILITÀ - NON IRRIGUO			Z7
ZONA NON VULNERABILE - BASSA FERTILITÀ - NON IRRIGUO			Z8

PRECESSIONE CULTURALE

(dati medi statistici su anni di riferimento)

COLTURA	AREA TRIENNIUM (ha)	INCIDENZA MEDIA (ha)
MAIS GRANELLA	41,4	59%
SOIA	9,0	13%
FRUMENTO TERZO	19,4	28%
ERBA MEDICA		
PRATO PASTURA		

SUPERFICIE AZIENDALE RIPARTITA IN CORPI A SECONDA DELLE COLTURE COLTIVATE IN SUCCESSIONE:

(con dati biennali ricavate mediante i dati del biennio di riferimento)

ID/AREA PEDOClimATICA	PRIMO ANNO (coltura)	SECONDO ANNO (coltura)	SUPERFICIE (ha)	S.A.U.	PRECESSIONE	ID	N Totale consentito (kg/ha)	N zootecnico consentito (kg/ha)
Z1	MAIS GRANELLA	MAIS GRANELLA	4,8	33%	F	C1	300	300
Z2	SOIA/BISELLO	MAIS GRANELLA			A	C2	260	260
Z3	FRUMENTO/ERBA MEDICA	MAIS GRANELLA	4,8	33%	E	C3	290	290
Z4	PRATO/ERBA MEDICA	MAIS GRANELLA			B	C4	180	180
Z5	MAIS GRANELLA	FRUMENTO/ERBA MEDICA	2,3	16%	F	C5	210	210
Z6	SOIA/BISELLO	FRUMENTO/ERBA MEDICA	1,3	9%	A	C6	170	170
Z7	FRUMENTO/ERBA MEDICA	FRUMENTO/ERBA MEDICA			E	C7	200	200
Z8	PRATO/ERBA MEDICA	MAIS GRANELLA			B	C8	90	90
Z1	MAIS GRANELLA	SOIA/BISELLO			F	C9	70	70
Z2	SOIA/BISELLO	SOIA/BISELLO			A	C10	30	30
Z3	FRUMENTO/ERBA MEDICA	SOIA/BISELLO	1,3	9%	E	C11	60	60
Z4	PRATO/ERBA MEDICA	ERBA MEDICA			D	C12	30	30
Z5	MAIS GRANELLA	ERBA MEDICA			F	C13	90	90
Z6	SOIA/BISELLO	ERBA MEDICA			A	C14	50	50
Z7	FRUMENTO/ERBA MEDICA	ERBA MEDICA			E	C15	80	80
Z8	PRATO/ERBA MEDICA	ERBA MEDICA			B	C16	30	30
Z1	PRATO/ERBA MEDICA	PRATO			B	C17	60	60

P. U.A. COMPLETO (allegato C2)

ID AREA PEDOClimatica	PRIMO ANNO (coltura)	SECONDO ANNO (coltura)	SUPERFICIE (ha)	% S.A.U.	PRESSIONE	ID	N Totale consentito (kg/ha)	N zootecnico consentito (kg/ha)
Z2	MAIS GRAPPELLA	MAIS GRAPPELLA	18,2	33%	F	C1	300	170
Z2	SOIA/PISELLO	MAIS GRAPPELLA			A	C2	260	170
Z2	FRUMENTO/ORZO	MAIS GRAPPELLA	18,2	33%	E	C3	250	170
Z2	PRATO/MEDICA	MAIS GRAPPELLA			B	C4	180	170
Z2	MAIS GRAPPELLA	FRUMENTO/ORZO	8,8	16%	F	C5	210	170
Z2	SOIA/PISELLO	FRUMENTO/ORZO	5,0	9%	A	C6	170	170
Z2	FRUMENTO/ORZO	FRUMENTO/ORZO			E	C7	200	170
Z2	PRATO/MEDICA	FRUMENTO/ORZO			B	C8	90	90
Z2	MAIS GRAPPELLA	SOIA/PISELLO			F	C9	70	70
Z2	SOIA/PISELLO	SOIA/PISELLO			A	C10	30	30
Z2	FRUMENTO/ORZO	SOIA/PISELLO	5,0	9%	E	C11	60	60
Z2	PRATO/MEDICA	SOIA/PISELLO			B	C12	30	30
Z2	MAIS GRAPPELLA	ERBA MEDICA			F	C13	90	90
Z2	SOIA/PISELLO	ERBA MEDICA			A	C14	50	50
Z2	FRUMENTO/ORZO	ERBA MEDICA			E	C15	80	80
Z2	PRATO/MEDICA	ERBA MEDICA			B	C16	30	30
Z2	PRATO/MEDICA	PRATO			B	C17	60	60

CARATTERISTICHE DEL REFLUO ZOOTECNICO

(dati ricavati dalla consulenza aziendale di smaltimento ai sensi dell'art.5 della L.R. 23/V/2007 n° 1)

Descrizione	QUANTITA' (tnc)	AZOTO (kg)	CATEGORIA	EFFICIENZA
Pollina prodotta da lettiera avicola	764	14145	Palabile	0,5

La presente tabella è da considerarsi valida per la gestione del refluo zootecnico nella regione PUG e sono conteggiate nel presente prospetto.

SMALTIMENTO DEL REFLUO ZOOTECNICO

(per piani coltivati mediante metodo a cascata, ovvero distribuendo il refluo ad esaltimento a partire dalle colture più esigenti fino alle colture meno esigenti)

ITERAZIONE (tabz/tabz)	SUPERFICIE (ha)	N nel refluo (kg/mc)	N consentito (kg/ha)	EFFICIENZA (%)	Refluo unit. consent. (tnc)	Refluo unit. distrib. (tnc)	Refluo tot. distrib. (tnc)	N al campo (kg/ha)
APPEZZAMENTO UNO	18,2	18,51	170	50,00%	18,36	13,2	240,21	177,20
APPEZZAMENTO DUE	18,2	18,51	170	50,00%	18,36	13,2	240,21	177,20
APPEZZAMENTO TRE	8,8	18,51	170	50,00%	18,36	9,8	86,48	90,77
APPEZZAMENTO QUATTRO	5,0	18,51	170	50,00%	18,36	9,8	48,63	90,77
APPEZZAMENTO CINQUE	5,0	18,51	60	50,00%	6,48	0	0,00	0,00
APPEZZAMENTO SEI	4,8	18,51	300	50,00%	32,41	15,4	74,90	112,56
APPEZZAMENTO SETTE	4,8	18,51	290	50,00%	31,33	15,4	74,90	112,56
APPEZZAMENTO OTTO	2,3	18,51	210	50,00%	22,69	0	0,00	0,00
APPEZZAMENTO NOVE	1,3	18,51	170	50,00%	18,36	0	0,00	0,00
APPEZZAMENTO DIECI	1,3	18,51	60	50,00%	6,48	0	0,00	0,00

TOTALE REFLUO SMALTIMO (tnc)

764,1

*Valori ottenuti con arrotondamento per eccesso e comunque superiori e alla predetta

P.U.A. COMPLETO (allegato C2)

25 NOV. 2009

Udine,

Il tecnico dott. agr.

